



MARCHI e INDICAZIONI GEOGRAFICHE: conflitto o pacifica coesistenza?

Ricordate il marchio **BAVARIA** per birra?

Ne avevamo parlato alcuni anni fa (precisamente nel 2010) a proposito dei marchi ingannevoli (1): ora lo stesso marchio ci dà lo spunto per parlare del rapporto tra indicazioni geografiche e segni distintivi ed in particolare di quali debbano essere le conseguenze nel caso di un conflitto tra IGP ed un marchio registrato. Infatti, occorre chiedersi se al titolare del marchio anteriore (usato e/o registrato) sia consentito continuare il suo utilizzo ed in che misura: in particolare, se egli possa espanderne l'uso o se esso debba rimanere nei limiti del preuso a causa della sua coesistenza con una DOP o IGP.

La vicenda dalla quale occorre partire e che aveva interessato **BAVARIA** è piuttosto complessa: essa è stata decisa in sede comunitaria con la sentenza della Corte di Giustizia del 22 dicembre 2010, causa C-120/08.

Bayerischer Brauerbund era ed è un consorzio che ha come scopo quello di proteggere e valorizzare gli interessi dei birrifici bavaresi che ne fanno parte. A seguito del Regolamento CEE n. 2081/1992 (2), il Consorzio aveva depositato presso il governo tedesco una domanda per ottenere la registrazione come IGP della denominazione "*Bayerisches Bier*". Il Governo tedesco aveva poi trasmesso, nei termini di cui all'articolo 17 di detto Regolamento, la domanda di registrazione alla Commissione adottando la procedura semplificata che non prevede la pubblicazione della domanda. Dopo varie vicissitudini, nel 2000 la Commissione aveva presentato al Comitato di Regolamentazione un progetto di Regolamento per "*Bayerisches Bier*" come IGP e finalmente nel 2001 detta denominazione veniva registrata con Regolamento n. 1347/2001.

Già nel citato Regolamento, il Consiglio dell'Unione

Europea affrontava il problema della possibile coesistenza con il marchio **BAVARIA**, che era stato segnalato alle autorità tedesche dai Governi dei Paesi Bassi e della Danimarca, affermando che l'uso di alcuni marchi, tra i quali appunto **BAVARIA**, poteva essere mantenuto, nonostante la registrazione della nuova IGP "*Bayerisches Bier*" nella misura in cui detti marchi soddisfacessero le condizioni previste dall'articolo 14, 2° paragrafo del Regolamento CEE n. 281/1992 (3). Per completezza di informazione, occorre sottolineare come **BAVARIA** sia il nome di un noto produttore olandese che usa questo marchio dall'inizio del 1900: **BAVARIA** è stato registrato in

tutti i principali Stati europei ma in tempi piuttosto recenti rispetto alle sue origini antiche.

A seguito della registrazione dell'IGP "*Bayerisches Bier*", il Consorzio proprio per evitare la coesistenza, potenzialmente confusoria, della propria IGP con i marchi **BAVARIA** relativi a prodotti identici (birra), attivava una serie di azioni legali presso i vari Stati membri (tra i quali anche l'Italia) chiedendo l'inibizione dell'uso dei marchi nazionali **BAVARIA** perché ingannevoli, dal momento che l'origine della birra in questione era (ed è) olandese mentre il nome ricorda chiaramente una zona geografica tedesca (Baviera).

I vari Stati membri hanno poi deciso in maniera differente tra di loro (4) in merito alla ingannevolezza o meno di **BAVARIA**: ma il punto sul quale vogliamo soffermarci in questo articolo è l'analisi di come sia stata disciplinata la coesistenza tra l'IGP anteriore (la relativa domanda era pervenuta alla Commissione nel gennaio 1994, concessa nel 2001) e la registrazione del marchio **BAVARIA** che aveva una priorità con diritti risalenti ad aprile 1995.

L'articolo da prendere in considerazione è proprio il numero 14 del Regolamento originario 2081/92 e sue

